



COMUNE DI SAN PIER NICETO

Provincia di Messina

e-mail comunesanpierniceto@comune.sanpierniceto.me.it
P.E.C. Comunesanpierniceto@pec.comune.sanpierniceto.me.it

C.A.P. 98045
Partita I.V.A. 00745140830
Codice Fiscale 82001020831

Telefono (090) 9975382
FAX (090) 9975374

ORDINANZA N. 12 DEL 20.3.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 d.lgs. 267/00 – Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19

IL SINDACO

- Visto il d.l. 6/2020;
- Visto il DPCM 8.3.2020;
- Visto il DPCM del 9 marzo 2020;
- Visto il DPCM 11.3.2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 13.3.2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 19.3.2020;
- Considerato che permane una situazione di elevato rischio epidemiologico e che continuano a pervenire segnalazioni sul mancato rispetto delle disposizioni che limitano le uscite e gli spostamenti anche all'interno del territorio comunale;
- Ritenuto, in linea con i suddetti provvedimenti, di ribadire e rafforzare, rimanendo nell'alveo normativo in vigore, la portata delle limitazioni agli spostamenti già esistenti;
- Ritenuto di avvalersi della previsione dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19.3.2020;
- Visto l'art. 32 l. 833/1978;
- Visto l'art. 50 Tuel;

ORDINA

1. Il divieto assoluto di passeggio in luogo pubblico non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai DPCM dell'8 e dell'11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 uff. protezione civile del 12.3.2020;
2. Gli spostamenti con l'animale d'affezione per le sue esigenze fisiologiche sono consentiti solamente nel raggio di 200 metri di distanza dalla propria abitazione;
3. L'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie, è autorizzata fino alle 18,00.

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8.3.2020, come richiamate dai DPCM del 9.3.2020 e dell'11.3.2020;

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00, stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Tuel oltre la sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Sicilia entro 60 gg. Dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla pubblicazione.

La presente ordinanza entra in vigore dalla ore 21,00 del 20.3.2020.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza :

- Alla Prefettura di Messina;
- Alla Legione Carabinieri Sicilia Stazione di san Pier Niceto;
- Alla legione Carabinieri Sicilia Stazione di Fondachello Valdina;
- Alla Polizia Municipale la quale è incaricata della esecuzione della presente ordinanza.

San Pier Niceto, **20 marzo 2020**

Il Sindaco
Dott. Luigi Pietro Calderone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma2 del D.Lgs.n.39 del 1993
Originale firmato e custodito agli atti dell'Ufficio Affari Generali